

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSA

Oggetto del presente appalto è la gestione del servizio di facchinaggio fra le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto, d'ora in avanti, per brevità, IOV.

Le caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto sono descritte dettagliatamente nel presente Capitolato, costituente parte integrante del contratto di appalto che verrà stipulato a conclusione della procedura di affidamento del servizio.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di movimentazione, trasporto e relativa sistemazione di arredi, apparecchiature non elettromedicali, materiale cartaceo vario e materiale fuori uso tra e dalle seguenti sedi di IOV:

Ospedale Busonera

via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

Edificio Radioterapia

via Nicolò Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Laboratori c/o Torre della ricerca

Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova

Uffici amministrativi e tecnici

piazza Gaetano Salvemini, 13 - 35131 Padova

Radioterapia c/o Ospedali Riuniti Padova Sud

via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)

Ospedale San Giacomo

via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Occasionalmente può essere previsto il trasferimento del materiale cartaceo presso cartiere autorizzate e/o il trasferimento di arredi o materiale diverso presso sedi non aziendali. I quantitativi indicati riportati nel fac simile d'offerta sono calcolati sulla base di dati storici, ma potranno variare anche sensibilmente per singola voce in relazione alle reali necessità che dovessero presentarsi.

Vi sono incluse tutte le fasi necessarie per eseguire esattamente le prestazioni, ovvero, come meglio specificato nell'articolo successivo, il sopralluogo tecnico, le operazioni preparatorie di smontaggio, imballaggio e movimentazione del materiale da traslocare attraverso i percorsi più idonei, il relativo carico e stivaggio in autocarri furgonati idonei, il trasporto dal luogo d'origine al luogo di destinazione, lo scarico, la movimentazione, il rimontaggio e l'accurata ricollocazione dei beni nella nuova sede.

All'installazione dei pc e delle stampanti provvederà il personale di questo Ente, mentre rimarrà in carico alla Ditta l'imballaggio, il prelievo ed il trasporto del materiale al piano/ufficio indicato.

Per il materiale cartaceo la Ditta consegnerà appositi contenitori che verranno riempiti, secondo le indicazioni fornite dal personale dell'Ente.

Le modalità di esecuzione dei servizi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato costituiscono le condizioni minime di esecuzione dell'appalto.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio non ha carattere continuativo, ma viene attivato secondo necessità.

Di norma, se trattasi di attività di rilievo (es. trasloco di reparto ospedaliero) viene concordato un sopralluogo per definire tempi e modalità operative. Se invece trattasi di spostamenti o interventi di piccola entità viene attivato su richiesta degli uffici dell'UOC Provveditorato, che daranno indicazioni relative ai luoghi e all'attività richiesta. Per questi ultimi interventi l'Appaltatore si impegna ad intervenire entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

A titolo informativo si fa presente che, nell'ultimo anno, l'attività svolta si presume possa corrispondere a circa 400 ore anno e di circa 50 ore anno di utilizzo degli automezzi.

E' facoltà dell'Istituto richiedere lo svolgimento del servizio anche per sole due ore consecutive in una giornata.

La messa a disposizione del personale, degli automezzi, degli imballi e quanto altro necessario alla perfetta esecuzione delle operazioni, é a carico dell'Appaltatore, che assumerà pertanto la gestione dei lavori, garantendone l'ottimale organizzazione tecnica.

I servizi di facchinaggio e trasloco consistono nell'espletamento delle attività che l'Aggiudicataria sarà chiamata a svolgere, nell'ambito del facchinaggio, secondo le indicazioni del personale di IOV (DEC), espressamente incaricato:

- movimentazione di arredi, pc e materiale cartaceo (documenti), piccole attrezzature non elettromedicali, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni e/o peso, non si dovessero riuscire a spostare montati e/o a far passare per porte o varchi;
- sarà cura dell'Impresa aggiudicataria conteggiare e tenere conto della ferramenta ricavata dallo smontaggio degli arredi, riponendone l'eventuale avanzo nei magazzini preposti dell'Amministrazione. della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente la ditta appaltatrice;
- fornitura di tutti i contenitori necessari;
- impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle ed oggetti in genere;
- smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, tende etc.);
- smontaggio, imballaggio, trasporto e ri-assemblaggio di postazioni di lavoro (PC, telefoni, singoli gruppi di continuità ed eventuale stampante individuale, etc.);
- imballaggio e trasporto stampanti condivise e non, fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner, ecc.;
- posizionamento accurato ed ancorato di tutti i beni oggetto di trasferimento sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio allo scopo

- di evitare danni alle persone ed alle cose (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti);
- trasporto con mezzi dell'aggiudicataria nei luoghi indicati, considerando che le aree di piazza Salvemini e di via Giustiniani si trovano in una zona a traffico limitato (ZTL);
 - disimballaggio, montaggio e sistemazione dei beni traslocati;
 - posizionamento ordinato nella nuova collocazione;
 - porre in carico dei contenitori, siano essi usa e getta o pluriuso;
 - le operazioni di carico e scarico dei contenitori di materiale cartaceo e vario (imballati a cura del personale IOV) e loro sistemazione nei locali indicati;
 - lo sgombero dei locali dagli imballaggi, carte e avanzi, il successivo ritiro di tutti i contenitori forniti e utilizzati per il trasporto del materiale cartaceo e vario;
 - l'Aggiudicatario del servizio è tenuto, al termine delle operazioni di smaltimento, a consegnare all'Amministrazione dettagliato elenco degli arredi e/o delle attrezzature oggetto di smaltimento con indicazione del numero d'inventario degli stessi;
 - il servizio dovrà essere svolto nel minor tempo possibile. In taluni casi, per particolari esigenze organizzative, al fine di non intralciare l'attività, verranno concordate delle tempistiche di esecuzione che dovranno essere rispettate.

Il servizio si svolge prevalentemente in coincidenza con l'orario di apertura degli Uffici, vale a dire nella fascia oraria 8,00 – 17,00 nei giorni dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), con all'occorrenza flessibilità della pausa pranzo. Potrà però verificarsi la necessità, per esigenze di servizio, di dover organizzare gli interventi in orari di chiusura o riduzione delle attività sanitarie, quindi anche in orari non d'ufficio, prefestivi (sabato dalle 8 alle 13) o festivi. In questo caso saranno riconosciute le tariffe orarie offerte in sede di gara.

Il trasloco di mobili, attrezzature, materiale vario, apparecchiature, ecc. dovrà essere eseguito in modo accurato e avrà termine solo a conclusione dell'allocazione ordinata del materiale ove trasportato, secondo le indicazioni del referente IOV.

L'Impresa garantisce, senza onere aggiuntivo, il ritiro immediato dei residui della movimentazione nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti (ved. art. 7.2).

Il personale in servizio dovrà sempre avere come dotazione base: trapano, avvitatore, carrello per il trasporto manuale ed ogni altro attrezzo (cacciaviti, chiavi, brugole, pinze, etc.) utile per ordinarie operazioni di montaggio e piccoli interventi di manutenzione e quant'altro la ditta ritenga necessario al fine di espletare il servizio conformemente alle norme di igiene e sicurezza.

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni il personale della Ditta dovrà usare la massima diligenza per evitare qualsiasi danno o persone. Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose ed anche a terzi, è responsabile la ditta appaltatrice di fronte a IOV, che è autorizzato a rivalersi per l'intero ammontare del danno anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti.

Restano a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le attività e gli oneri inerenti alla richiesta, presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico,

quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (es. soste in parcheggi a pagamento, occupazioni suolo pubblico, transennamenti ecc. ...).

Non sarà riconosciuto alcun emolumento per il tragitto dalla sede dell'Impresa alla sede di servizio dell'Amministrazione appaltante e viceversa.

Per le attività di trasloco relative ai beni informatici è richiesta la capacità di maneggiare apparecchiature informatiche e relativi collegamenti (LAN, USB, elettrici, mouse/tastiera, casse, ecc.) avendo cura di scollegare e imballare i componenti che poi saranno assemblati nuovamente dal personale IOV.

3. AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER IL TRASLOCO

L'Appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'attività automezzi e attrezzature proprie di tipologia idonea e in numero adeguato a far fronte alle ordinarie esigenze inerenti alle varie operazioni relative alla prestazione, nonché conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

4. IMBALLAGGI E PALLET

L'Impresa affidataria deve utilizzare imballaggi di quantità e qualità adeguata a garantire l'integrità dei beni e materiali movimentati, tenuto conto delle loro caratteristiche e dei mezzi utilizzati per il trasporto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, deve essere garantito l'impiego, ove necessario, dei seguenti materiali di protezione:

- scatole di cartone, di diverse dimensioni. In particolare, l'Impresa affidataria deve mettere a disposizione un numero idoneo di scatoloni a disposizione delle esigenze di IOV, ovvero contenitori riciclabili;
- nastro adesivo;
- pluriball di diverso spessore e diversa dimensione delle bolle, necessario per la protezione dagli urti di oggetti fragili o per riempire eventuali spazi vuoti per stabilizzare il contenuto durante le fasi di movimentazione;
- etichette colorate adesive e rimovibili per codificare e numerare i beni movimentati;
- carta antiurto per la protezione interna dei contenitori in plastica e carrelli containers;
- film estensibile trasparente ideale per avvolgere e bloccare i roll-containers durante le fasi di movimentazione;
- - cuffie per roll in PVC a protezione del contenuto dei roll-containers da polveri e agenti atmosferici.

Gli imballaggi devono essere riutilizzati più volte, fino a loro esaurimento e gli imballaggi non più utilizzabili devono essere ritirati dall'Impresa affidataria e destinati, ove possibile, ad attività di recupero oppure a smaltimento.

Tutti gli imballaggi e materiali devono essere ritirati al termine di ciascun intervento e per alcun motivo possono essere depositati, anche temporaneamente, presso i locali di IOV.

Il costo degli imballaggi e materiali di consumo utilizzati nell'esecuzione degli interventi deve in ogni caso intendersi incluso nell'offerta presentata.

5. SEGNALEZIONE DANNI PREESISTENTI E RESPONSABILITÀ PER LA PERDITA E AVARIA DEI BENI TRASPORTATI

L'Impresa aggiudicataria, preliminarmente all'esecuzione di ogni intervento, ha il diritto di rilevare la presenza di danni o difetti ai beni oggetto di movimentazione, redigendo apposito verbale, sottoscritto dal referente dell'Impresa e dal delegato del direttore dell'esecuzione (individuato in relazione allo specifico intervento).

Tale verbale solleva l'Impresa da responsabilità e contestazione per quei danni o difetti ai beni oggetto di movimentazione rilevati prima dell'esecuzione dell'intervento.

L'Impresa aggiudicataria è invece responsabile, ai sensi dell'articolo 1693 del Codice Civile, per la perdita o l'avaria dei materiali trasportati, ed è tenuta al risarcimento integrale dei danni cagionati al patrimonio di IOV.

6. OPERAZIONI DI INSCATOLAMENTO

Salvo diverso accordo tra il delegato del direttore dell'esecuzione del contratto ed il referente dell'Impresa, le operazioni di inscatolamento di minuteria, documentazione e materiale cartaceo, libri e riviste, suppellettili, materiale di cancelleria e oggetti contenibili in ceste, è a carico del personale di IOV.

Rimane tuttavia a carico dell'Impresa affidataria la fornitura di tutti i materiali di imballaggio necessari alla corretta esecuzione delle operazioni, nonché l'imballaggio e l'inscatolamento di pc, stampanti e fotocopiatrici.

7. CONDIZIONI DI ALCUNE PRESTAZIONI SPECIFICHE

7.1 – Trasloco di archivi

L'Impresa affidataria deve garantire, oltre a quanto prescritto a livello generale dal presente capitolato:

- **Prelievo ordinato dei materiali e loro posizionamento nelle casse e contenitori per il trasporto**

I faldoni devono essere prelevati e posizionati in casse o contenitori in grado di contenere i materiali in posizioni serrate, ma senza determinare sforzi sui piatti e sui dorsi dei volumi.

Il personale dell'Impresa esecutrice deve in ogni caso attenersi a tutte le indicazioni impartite dal personale presente in occasione delle operazioni ed in nessun caso deve discostarsi dalle istruzioni fornite.

- **Operazioni di carico e scarico**

Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi sempre in uno spazio coperto, soprattutto in caso di pioggia, per cui devono essere allestiti, nei punti in cui devono svolgersi tali operazioni, delle strutture rimovibili (gazebo) che possano garantire una adeguata copertura e riparo dalla pioggia oltreché dalla irradiazione solare diretta.

- **Collocazione ordinata negli spazi di destinazione (scaffalature, armadi, palchetti, eccetera ...)**

Il materiale cartaceo verrà posizionato dal personale IOV entro 48 ore dalla consegna.

7.2 Messa in sicurezza dell'area di intervento

Tutte le operazioni devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 ed il personale impiegato deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guanti per la protezione dai rischi di natura meccanica, calzature di sicurezza con caratteristiche antiscivolo, resistenza a schiacciamento, indumenti protettivi e gilet ad alta visibilità).

Preliminarmente all'avvio degli interventi, l'Impresa esecutrice deve effettuare una verifica preliminare delle aree interne, accertando l'eventuale presenza di elementi strutturali o ingombri che possano rappresentare un pericolo per il transito ed i dislivelli eventualmente presenti nel percorso devono essere messi in sicurezza con apposite rampe dotate di cartelli segnaletici.

Le vie di transito devono essere opportunamente delimitate ed in nessun caso, neanche temporaneamente, devono essere ingombrate le uscite di emergenza.

L'utilizzo degli ascensori presenti nei luoghi di esecuzione degli interventi deve essere preventivamente autorizzato dal delegato del direttore dell'esecuzione (individuato in relazione allo specifico intervento) e, nel caso di autorizzazione all'utilizzo, devono essere tassativamente osservati i limiti di carico e deve essere evitato ogni danno e/o avaria agli impianti cagionati da un improprio utilizzo degli stessi.

Nel caso di interventi su pavimenti galleggianti o con portate limitate ed in tutti quei casi di facchinaggi riguardanti beni particolarmente pesanti l'Impresa è tenuta all'utilizzo di tavole di ripartizione dei carichi (tavole da ponte).

7.3 Metodologia di carico e scarico

Le aree di movimentazione, carico, scarico e sosta dei mezzi adibiti alle operazioni devono essere opportunamente delimitate con idonea segnalazione.

Sui mezzi utilizzati per il trasporto, i beni oggetto di movimentazione devono essere opportunamente ancorati mediante cinghie di fissaggio così da assicurarne la stabilità ed evitarne il ribaltamento e danneggiamento durante il trasporto.

Durante le operazioni di carico e scarico l'Impresa affidataria deve garantire la presenza di un proprio addetto onde evitare sottrazioni dei materiali da parte di terzi.

7.4 Smontaggio, rimontaggio e posizionamento dei beni

L'attività di smontaggio deve essere prestata a regola d'arte ed in modo tale da preservare i beni oggetto di smontaggio da danni ai materiali (abrasioni, rotture, eccetera ...) e smarrimenti di parti che li compongono.

Ove necessario ai fini dell'imballaggio, facchinaggio e trasporto, le operazioni di smontaggio dovranno includere lo smontaggio di viti, ganci, bulloni, maniglie, serrature, cablaggi, eccetera ..., che dovranno essere conservati in involucri appositi da accludere agli imballi relativi agli oggetti cui appartengono.

Il rimontaggio dovrà essere effettuato impiegando correttamente tutti i componenti degli arredi e materiali in precedenza smontati.

Il posizionamento degli arredi e materiali trasportati/traslocati dovrà essere conforme a quanto indicato dal delegato del direttore dell'esecuzione (individuato in relazione allo specifico intervento) e deve comunque essere assicurato che gli arredi e materiali posizionati non costituiscano un pericolo per l'incolumità del personale presente negli ambienti.

7.5 Permessi per accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e occupazione suolo pubblico

L'Impresa esecutrice deve acquisire a proprie spese ed in tempo utile all'esecuzione degli interventi i permessi ed autorizzazioni per l'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), previste dai regolamenti comunali, tenendo indenne IOV da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle Autorità competenti.

Sono inoltre a carico dell'Impresa esecutrice gli eventuali oneri per l'occupazione del suolo pubblico.

7.6 Smaltimento dei contenitori e materiali utilizzati per gli imballaggi

Per quanto concerne il ritiro e lo smaltimento dei contenitori e materiali utilizzati per gli imballaggi, si specifica che tale attività deve considerarsi parte integrante del ciclo produttivo dell'Impresa affidataria, la quale dovrà pertanto provvedere a proprio carico allo smaltimento degli stessi, in base alla loro classificazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

Rimangono pertanto in capo all'Impresa affidataria gli oneri e la responsabilità relativa alla classificazione del rifiuto ed al trasporto e smaltimento in base alla classificazione medesima, nel rispetto della normativa

vigente e garantendone comunque la tracciabilità.

Si specifica che, per nessuna ragione, il materiale da smaltire potrà essere depositato, anche temporaneamente, presso i locali di IOV, ma l'Impresa dovrà provvedere al loro trasporto presso la propria sede operativa (o il proprio domicilio) che, in base all'articolo 266, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, è il luogo di produzione del rifiuto.

7.7 Sanificazione imballaggi riutilizzabili

In caso di uso di contenitori riutilizzabili sarà compito dell'impresa affidataria provvedere al lavaggio in modo da consentire al personale di utilizzare il materiale in condizioni di sicurezza igienica.

8. SOGGETTI DELL'APPALTO PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti RUP), è la dott.ssa Maria Zanandrea Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in avanti DEC) che sarà nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 101 del Codice, prima dell'avvio del contratto.

9. SEDE OPERATIVA E REFERENTE DELL'IMPRESA

Per la regolare esecuzione dell'appalto, l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, deve garantire e dimostrare la disponibilità di una adeguata sede operativa stabilmente funzionante nel territorio del Comune di Padova o nei comuni distanti non più di 20 chilometri dal confine comunale di Padova, in cui ricoverare e depositare sia i mezzi operativi e le attrezzature che i materiali utilizzati per il corretto svolgimento dei servizi richiesti.

Prima dell'avvio del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile. Il referente, dotato dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e morale, dovrà essere rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all'esecuzione del servizio.

Il referente dell'appaltatore:

- deve provvedere all'organizzazione del servizio coordinando le attività del personale addetto allo stesso;
- deve adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
- deve verificare che il servizio reso sia conforme alle specifiche contrattuali;
- deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti connessi all'esecuzione del servizio.

Il responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione ed i referenti/delegati del direttore dell'esecuzione si rivolgeranno direttamente al referente designato dall'appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio.

Il responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione ed i referenti/delegati del direttore dell'esecuzione potranno disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali o scritti; tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente dell'appaltatore si intenderanno così validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

In caso di impedimento del referente, l'appaltatore dovrà comunicare a IOV il nominativo di un sostituto cui verranno conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del servizio.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ed in caso di inadeguatezza alle esigenze dell'appalto, il direttore dell'esecuzione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto ad esigere la sostituzione del referente, senza che per ciò spetti alcun indennizzo all'appaltatore o al referente.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza del referente e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode del medesimo nell'esecuzione del servizio.

PARTE II: DISPOSIZIONI GENERALI

1. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di 2 anni (24 mesi) dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 17, comma 8, del D.Lgs.vo n.36/2023.

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni (24 mesi) se sussistono le condizioni operative di e di economicità da parte di IOV.

La Stazione Appaltante, in vigenza del contratto, si riserva la facoltà di implementare il servizio fino alla concorrenza massima del 50% dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 120 del D.Lgs.vo 36/2023.

2. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

3. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte. La Ditta dovrà disporre di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale, ecc. che dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, l'appaltatore:

A) deve eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

B) deve avvalersi di proprio personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto, regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva, adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze di IOV, di assoluta fiducia e provata riservatezza che si astenga dal manomettere e/o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza non attinenti alle attività di competenza, ovunque posti e che indossi sempre, all'interno dei locali di IOV, apposito tesserino di

riconoscimento recante nome e cognome del dipendente e nominativo dell'Impresa appaltatrice, fatta salva la facoltà di IOV di chiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;

C) deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al Testo Unico D. Lgs n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità del personale di IOV e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza IOV da ogni e qualsiasi responsabilità;

D) deve farsi carico di tutte le spese per le misure di prevenzione e protezione individuali delle maestranze addette al servizio;

E) qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio si verificasse un incidente di qualsiasi entità, deve darne comunicazione scritta al direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore;

F) in caso di sciopero del personale addetto o in presenza di altre cause di forza maggiore, deve darne comunicazione a IOV almeno un giorno prima, e impegnarsi comunque ad assicurare i servizi d'emergenza;

G) deve provvedere, entro 24 ore dalla richiesta di IOV, alla sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;

H) deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;

I) deve applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in vigore nel momento e nel luogo ove si svolge il servizio, in quanto applicabili;

J) ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, pubblicato sul sito: [//www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/](http://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/);

K) deve nominare, a propria cura e spese, un referente del servizio, che si renda responsabile del coordinamento delle attività oggetto dell'appalto, dei contatti con il responsabile del procedimento e con il direttore dell'esecuzione, della direzione e sorveglianza delle attività indicate nel D. Lgs. n. 81/2008, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio a persone addette al servizio o a terzi.

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale.

L'appaltatore è responsabile nei confronti di IOV anche dell'osservanza delle prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime pertanto l'appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti di IOV.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

4. PERSONALE DELL'APPALTATORE

Per il personale impiegato nel servizio, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale.

Il personale addetto all'esecuzione degli interventi indicati nel presente Capitolato deve essere munito della relativa divisa aziendale e di tesserino di riconoscimento dell'Impresa appaltatrice e riportante i seguenti dati:

- nome e cognome
- fotografia
- impresa di appartenenza

L'Appaltatore è altresì sottoposto, verso i propri dipendenti, e se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore deve essere in grado di mettere a disposizione personale idoneo, correttamente e specificamente formato e numericamente adeguato, per l'esecuzione del servizio e di ogni fase del contratto. Il personale preposto all'esecuzione delle attività oggetto del contratto, del cui operato l'aggiudicatario sarà pienamente responsabile, dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia previdenziale, contributiva e assicurativa.

L'Appaltatore trasmetterà a IOV l'elenco nominativo del personale che svolgerà il servizio IOV, con le relative qualifiche d'inquadramento. Eventuali sostituzioni nel personale saranno consentite solo con persone con esperienza, formazione e inquadramento simile e dopo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Amministrazione committente, e comunque si impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale ordine delle attività; a questo scopo le squadre devono essere addestrate in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente ove prestano la loro opera;
- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- evitare di intrattenersi, durante la prestazione, con il pubblico;

- rispettare gli eventuali divieti e le norme antinfortunistiche;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

5. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui esso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.

Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza del servizio, che dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro. Il servizio deve essere effettuato adottando ogni necessaria misura di sicurezza prevista dalle normative e dalle leggi vigenti; in particolare si richiama l'Impresa appaltatrice alla integrale osservanza del D. Lgs. n. 81/2008. A tal fine l'Impresa dovrà procedere, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con IOV, ad una attenta visita dei locali e dei luoghi oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio. L'onere di adottare le misure di sicurezza necessarie per fare fronte ai rischi specifici inerenti al servizio di cui al presente contratto grava sull'appaltatore, il quale pertanto ha l'obbligo di garantire che tale attività sia eseguita in condizioni di sicurezza. Il personale incaricato dall'appaltatore di eseguire il servizio deve essere convenientemente edotto sui rischi connessi alle operazioni e deve essere dotato di tutti i dispositivi (DPI) utili ed appropriati allo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni, previsti dalle vigenti leggi per le relative figure professionali.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevato IOV.

Ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che in considerazione della tipologia di misure sopra descritte, organizzative e a carico dello IOV, non vi siano oneri per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza a carico dell'impresa, come si evince dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) predisposto dalla Stazione Appaltante. La valutazione dei rischi interferenti potrà comunque essere aggiornata da IOV nel caso se ne ravvisasse la necessità. Per quanto concerne tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze è fatto obbligo all'Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri dell'attività svolta.

Nel caso in cui invece l'attività di facchinaggio debba essere svolta nell'ambito di cantieri della committenza in fase di ultimazione, l'Impresa dovrà fornire il proprio piano operativo di sicurezza (POS) redatto conformemente al piano di sicurezza e coordinamento (PSC) fornito dal RUP dello specifico cantiere

7. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli immobili, agli impianti, all'ambiente ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarli.

8. PENALI

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali comporta l'applicazione di penali, stabilite nella misura giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'importo contrattuale, da determinare in relazione

all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque complessivamente non superiori al 10 per cento dell'importo netto del contratto, fatto salvo il diritto di IOV al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto di IOV di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del servizio, IOV si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'avvio dei singoli interventi di facchinaggio richiesti rispetto ai tempi concordati;
- penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nella conclusione dei singoli interventi di facchinaggio richiesti rispetto ai tempi pianificati.

L'appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo (nell'avvio e/o conclusione degli interventi richiesti), attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che provvedano, per conto di IOV, ad altri lavori, servizi o forniture, a meno che l'appaltatore non abbia denunciato tempestivamente e per iscritto a IOV il ritardo ascrivibile a queste imprese, affinché IOV stesso possa farne contestazione.

In relazione ad inadempienze diverse dal ritardo, IOV si riserva altresì la facoltà di applicare le seguenti ulteriori penali, determinate in modo forfettario:

- danni arrecati dal personale impiegato dall'aggiudicatario: una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: per una prima infrazione, una penale di € 1.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente contratto e dal capitolato tecnico: una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio di IOV da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00;
- accertata violazione agli obblighi di comportamento del personale: una penale di importo compreso fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione, per ogni violazione.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto dal pagamento delle fatture da effettuarsi a favore dell'Impresa, ovvero, nell'ipotesi in cui quest'ultima non vanti un credito sufficiente a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta di IOV alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Tali importi non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del DPR n. 633/1972.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale netto, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, IOV si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in via stragiudiziale con semplice provvedimento amministrativo, con esecuzione del servizio in danno dell'Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto dall'Amministrazione a seguito di regolare fattura elettronica. La fattura/ pervenuta/e saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dall'emissione della fattura previa verifica della corretta esecuzione del servizio. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto specifici servizi e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG e il CUP; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/02. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio.

9.1 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs.36/2023, si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante.

Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originario.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Istituto.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

11. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. Per fruire dei benefici di cui al presente capoverso, l'operatore economico autocertifica, in sede di offerta, il possesso del relativo requisito.

La garanzia definitiva dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione è vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione sarà trattenuta dalla stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

12. COPERTURA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività professionale. La polizza, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario IOV, avente durata pari almeno a quella del Contratto d'appalto che verrà sottoscritto con la stessa.

La polizza assicurativa dovrà riguardare la responsabilità civile verso i terzi, incluso IOV, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente Capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato.

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa.

Nella responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è altresì compresa:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni di IOV;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto all'esecuzione;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, a IOV o al personale di IOV dall'Impresa stessa, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

L'impresa assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto di IOV derivante dall'esecuzione del servizio sono coperte da polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT-RCO) che l'Impresa dovrà aver stipulato, con oneri a proprio carico, preliminarmente alla stipula del contratto e di cui fornirà copia a IOV, completa delle relative quietanze.

Tale polizza RCT-RCO ha i seguenti massimali minimi:

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

- Danni a persone: importo minimo di € 2.500.000,00 (Euro Duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per persona;
- Danni a cose: importo minimo di € 1.500.000,00 (Euro Unmilionecinquecentomila/00) per sinistro;

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

- importo minimo di € 1.500.000,00 (Euro Unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e per prestatore d'opera.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Impresa stessa;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- IOV sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative. Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico dell'Impresa l'eventuale franchigia e lo scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione e tali importi, se richiesto da IOV, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In ogni caso, l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

13. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i. e
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto

obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti generali o speciali.

Fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 11 dell'art. 116 del codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal Patto di integrità, nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, in applicazione del citato Patto di integrità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

in caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;

mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;

mancata stipula dell'assicurazione RCT RCO di cui al presente Capitolato;

reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;

in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel D.Lgs. 36/2023, si applica il codice civile e il protocollo di legalità.

ART. 15 RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;

posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

17. DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.



Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- osservare le disposizioni relative all'accesso ai locali dell'Istituto, indicate nel Protocollo IOV che sarà trasmesso alla ditta alla stipula del contratto;
- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.

19. PRIVACY

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Laddove ne ricorrano i presupposti, l'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, il quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/279.

20. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della

prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e consultabile sul sito della Giunta regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

21. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. NORME E CONDIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Istituto e l'Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.